

154/24



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 154/24 Rg. avviato su domanda di

[REDACTED]

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 18.12.2024, [REDACTED] ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi, presentava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva, tacitati i crediti prededucibili ed il credito ipotecario (oggi in regolare ammortamento), il pagamento parziale dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate e Inps nonché il pagamento, sempre parziale, dei residui crediti chirografari mediante il ricorso a finanza esterna.

Il tutto mediante un pagamento rateale – secondo quanto meglio delineato nel ricorso e nella relazione accompagnatoria – da completare nell'arco di 5 anni.

Era così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. CP_1 alle comunicazioni previste ai creditori onde attivare il contraddittorio con costoro.

Nel termine concesso presentava le proprie osservazioni critiche solo il creditore Agenzia delle Entrate, il quale contesta due profili:

- il credito di euro 42.796,25 esaminato nel piano non sarebbe dimostrato accogliesse unicamente debiti di natura privatistica e consumeristica ad anzi tutte le cartelle di pagamento relative al periodo 2014-2018 afferirebbero alla cessata attività di impresa;
- non vi sarebbe prova della maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Era così depositata la relazione finale dell'Occ.

Quanto all'osservazione inoltrata dal creditore erariale, occorre anzitutto ritenere possibile la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che, in omaggio anche alla nuova definizione di quest'ultimo affidata all'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi, preveda – in presenza di un indebitamento promiscuo in capo al sovraindebitato – la possibilità di presentazione di un piano ex art. 67 e ss cod. crisi destinato a regolare unicamente i debiti aventi una scaturigine consumeristica.

Nel caso di specie, quindi, la circostanza che il [] abbia esercitato in passato attività imprenditoriale non rappresenta – di per sé solo - un ostacolo ad una ristrutturazione dei debiti del consumatore se non "contaminata" da obbligazioni commerciali.

Ciò posto, con riferimento al primo profilo di contestazione - pur non potendo fare a meno di segnalare la genericità della stessa in ordine alla presenza di crediti commerciali asseritamente confluiti nel piano - [] ha, con apprezzabile rigore, dato meticolosamente conto (vd. pagg. 4 e ss della relazione finale) dell'inclusione nel piano esclusivamente di debiti Irpef, bolli auto, Inps con esclusione di quelli relativi ad iva, irap, inail, ecc.

In assenza di prova che siano confluiti nel piano in discorso crediti erariali pacificamente maturati nel contesto imprenditoriale del ricorrente, deve ritenersi soddisfatto il requisito di ammissibilità di cui all'art. 67 cod. crisi.

Ciò posto, e venendo al profilo della convenienza, per addivenire all'omologazione è necessario che, a fronte di un'osservazione negativa del creditore, si possa ritenere – secondo quanto previsto dall'art. 70 co. 7 cod. crisi - che il diritto dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

Nel caso di specie, premesso che i conteggi dell'OCC in punto di convenienza elaborati in sede di relazione accompagnatoria al ricorso non risultano, invero, contestati in maniera specifica, occorre constatare che, in caso di liquidazione controllata, il creditore erariale avrebbe diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita dello scooter (valore euro 3.000,00) e dalla trattenuta sullo stipendio (13.182,00 in tre anni), oltre a quello riveniente da una piccola giacenza di euro 790,13.

Non ritrarrebbe, invece, nulla dal ricavato ipotetico dell'immobile (interamente assorbito dal creditore ipotecario) e nulla dall'auto (verosimilmente lasciata in uso a debitore atteso il valore esiguo e comunque l'indispensabilità ai fini lavorativi).

Secondo il prospetto (non contestato, lo si ripete) dell'OCC (vd. pag. 21 relazione) l'Agenzia delle Entrate – in sede di liquidazione controllata – potrebbe verosimilmente contare complessivamente su una somma di euro 10.651,19. La proposta qui avanzata prevede il pagamento di euro 14.484,37, vale a dire una cifra più vantaggiosa anche considerando l'interesse legale nel quinquennio.

La proposta, pertanto, non appare sconveniente per il creditore erariale.

p.q.m.

(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da

(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'OCC, pubblicata sul sito del Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'OCC, venga comunicata ai creditori;

(-) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, resolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;

(-) dispone che l'OCC – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;

(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'OCC – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;

(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'OCC e al ricorrente.

(-) dichiara chiusa la procedura.

Pesaro, il 22.07.2025

Il Giudice